



COMUNE DI PESCAGLIA  
Via Roma 2 – 55064 Pescaglia (LU)

## **Informativa sul cambio di residenza da un altro Comune o dall'Estero**

A partire dal 9 maggio 2012, cambiano le procedure per le richieste di cambio di residenza da un altro Comune o dall'estero.

I provenienti da altro Comune italiano o da un paese estero (italiani iscritti all'A.I.R.E.) che intendono dichiarare il trasferimento della residenza nel Comune di Pescaglia, possono scegliere di:

- presentarsi personalmente presso l'ufficio Anagrafe
- trasmettere la modulistica e documentazione necessaria attraverso:

- a) fax (0583 359642)
- b) posta elettronica certificata ( [comune.pescaglia@postacert.toscana.it](mailto:comune.pescaglia@postacert.toscana.it) )
- c) posta elettronica ordinaria ( [protocollo@comune.pescaglia.lu.it](mailto:protocollo@comune.pescaglia.lu.it) )
- d) posta ordinaria (servizio Poste Italiane)

Dopo aver dato tutte le indicazioni generiche riferite ai vari casi di trasferimento, il cittadino troverà alla fine, la modulistica da scaricare, le istruzioni per la compilazione e l'invio ed i numeri e gli indirizzi ai quali trasmettere il tutto.

In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la dichiarazione può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti la famiglia purché maggiorenne.

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.

Il denunciante deve saper indicare i dati anagrafici di tutti componenti il nucleo familiare.

In caso di aggregazione ad altro nucleo familiare occorre un assenso da parte di un componente maggiorenne di quella famiglia (vedere in seguito alla modulistica).

La dichiarazione del cambio di residenza per coloro che entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc.), è di competenza del capo-convivenza e non del diretto interessato.

**N.B. I CITTADINI STRANIERI** (extracomunitari) devono presentare anche: passaporto e permesso di soggiorno per sé e per le altre persone per cui eventualmente rendono la dichiarazione. (vedi apposito paragrafo)

Se l'interessato e/o il familiare è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di veicoli – (per gli stranieri, quelli rilasciati in Italia) deve portarli con sé (oppure riferire e riportare esattamente tutti gli estremi, come numero, data rilascio, Ufficio emittente, data scadenza, numeri di targa) per avviare la procedura automatica e gratuita, di cambio di indirizzo sugli stessi.

La predetta procedura non è prevista per le carte di circolazione degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, dei taxi, dei veicoli adibiti a noleggio con conducente e dei veicoli intestati a persone giuridiche per i quali occorre rivolgersi alla Motorizzazione Civile.

Per il cambio di indirizzo relativo alla patente ed alle carte di circolazione occorre compilare un modello (in distribuzione presso l' Ufficio Anagrafe) per sé e per ogni membro della famiglia interessato di età superiore ai 16 anni, ovvero inserire i dati nell'apposito modello predisposto per l'eventuale invio, senza presentarsi allo sportello.

Se si è scelto di presentarsi direttamente allo sportello anagrafe, il modello va riempito a macchina

od in stampatello con i dati anagrafici, oltre a quelli della patente e numeri di targa relativi ai veicoli intestati al richiedente e familiari.

Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con l'avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti.

Nel frattempo farà fede la parte staccabile del modello compilato e sue fotocopie (alle quali provvederà l'interessato) che dovranno essere conservate unitamente ai rispettivi documenti ed esibite su richiesta.

La pratica, con le nuove norme, sarà perfezionata entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza e dei documenti allegati alla stessa.

Gli accertamenti saranno successivamente effettuati dalla Polizia Municipale (art. 4 L.1228/54), e, in caso di esito positivo, trasmette al dichiarante la comunicazione di "conclusione del procedimento", allegando una copia dello stato di famiglia risultante nell'archivio della Popolazione Residente.

Se l'esito delle informazioni fosse negativo, sarà trasmessa al dichiarante una comunicazione in proposito, con l'invito a rendere entro 10 giorni le controdeduzioni e documenti comprovanti l'effettiva dimora abituale ove dichiarata. Dopo la scadenza dei termini od in mancanza di valide controdeduzioni, la pratica sarà respinta, con apposita comunicazione, alla quale è ammesso ricorso in Prefettura, ma nel frattempo, sarà ripristinata la situazione precedente e con la stessa decorrenza riferita alla data della richiesta (in pratica risulterà completamente nulla e priva di effetti l'istanza) ed inoltre, al dichiarante saranno applicate le norme previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 con rilievi penali per dichiarazione mendace, oltre a segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Legge 1228/54 e D.P.R 223/89, L. 241/90.

#### 1) Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari

Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea. Ad oggi dopo l'ingresso avvenuto il 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella U.E. gli Stati che ne fanno parte sono diventati 27 e precisamente, oltre all'Italia ed ai due citati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

"Sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino".

I cittadini dei paesi dell'Unione Europea hanno diritto d'ingresso in Italia dove possono soggiornare senza alcuna formalità per un periodo non superiore a tre mesi. E' sufficiente che abbiano un documento d'identità valido per l'espatrio.

Dall'11 aprile 2007, il cittadino che vuole soggiornare più di tre mesi, non deve chiedere più la carta di soggiorno, ma deve richiedere l'iscrizione all'anagrafe del comune dove intende stabilirsi.

#### Requisiti

Avere la dimora abituale nel Comune di Pescaglia

Essere lavoratore (subordinato o autonomo), oppure avere la disponibilità di risorse economiche sufficiente a non diventare un onere per lo Stato italiano e una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi.

#### Documentazione da presentare

Documento di identità (passaporto o carta di identità) di tutti i richiedenti l'iscrizione;

Codice fiscale di tutti i richiedenti l'iscrizione;

Attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza, qualora in possesso;  
Qualora titolari di patente di guida italiana e/o intestatari di veicoli dovrà essere compilato un modulo da ritirare presso l'ufficio anagrafe

Inoltre a seconda della loro condizione, devono presentare anche:

**LAVORATORI SUBORDINATI**, uno dei seguenti documenti:

ultima busta paga;

ricevuta di versamento dei contributi INPS;

comunicazione di assunzione al CIP- centro per l'impiego;

ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro;

comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro;

contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL

Regime transitorio (fino al 31 dicembre 2009) per neo comunitari (rumeni e bulgari):

L'accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini della Romania e della Bulgaria è subordinato al rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura: Ai fini dell'iscrizione anagrafica il lavoratore dovrà produrre anche tale documento. Non è necessario il nulla osta da parte della Prefettura per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico;

**LAVORATORI AUTONOMI**, uno dei seguenti documenti:

Certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio;

Attestazione di attribuzione di partita IVA;

Iscrizione alla albo professionale ( in caso di libere professioni)

**STUDENTI :**

Certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso;

Polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno- o pari alla durata del corso se inferiore all'anno, che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo ( es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea ( TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;

Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche ( es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo sociale. Per l'anno 2009 l'importo dell'assegno sociale è di € 5.317,65

**RELIGIOSI**

Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia;

Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea ( TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;

**MINORI NON ACOMPAGNATI**

Provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile che dispone l'affidamento o la tutela del minore;

Documento di identità del tutore o affidatario;

Passaporto o documento equipollente del minore

**ALTRI**

Polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;

Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario) Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo sociale. Per l'anno 2009 l'importo dell'assegno sociale è di € 5.317,65.

**FAMILIARI:** ( Per familiari si intendono: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):

documentazione attestante la qualità di familiare ( es. certificato in originale di matrimonio, di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata; (1) documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata; la vivenza a carico può essere autocertificata; attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in altro Comune).

In caso il titolare del diritto di soggiorno non sia un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche: Polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E109, E37).

Disponibilità di risorse economiche sufficienti per il nucleo familiare. Per l'anno 2009 l'importo dell'assegno sociale è di € 5.317,65

Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.

I familiari non comunitari, se non sono in possesso del permesso di soggiorno, devono presentare:

Documento di identità (passaporto o documento equipollente);

Visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto;

Documentazione attestante la qualità di familiare ( es. certificato in originale di matrimonio, di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata (1);

Ricevuta di richiesta permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino comunitario;

La pratica di iscrizione anagrafica verrà definita solo dopo la presentazione del permesso di soggiorno.

(1) art.2 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

**N.B.:** Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in duplice copia: le copie verranno trattenute dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.

## ITER

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, oltre che direttamente allo sportello, anche con le nuove modalità ed utilizzando un apposito modello (vedi in fondo a queste istruzioni), deve perfezionare la pratica entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza e dei documenti allegati alla stessa.

Gli accertamenti saranno successivamente effettuati dalla Polizia Municipale (art. 4 L.1228/54), e, in caso di esito positivo, trasmette al dichiarante la comunicazione di "conclusione del procedimento", allegando una copia dello stato di famiglia risultante nell'archivio della Popolazione Residente.

Se l'esito delle informazioni fosse negativo, sarà trasmessa al dichiarante una comunicazione in proposito, con l'invito a rendere entro 10 giorni le controdeduzioni e documenti comprovanti

l'effettiva dimora abituale ove dichiarata. Dopo la scadenza dei termini od in mancanza di valide controdeduzioni, la pratica sarà respinta, con apposita comunicazione, alla quale è ammesso ricorso in Prefettura, ma nel frattempo, sarà ripristinata la situazione precedente e con la stessa decorrenza riferita alla data della richiesta (in pratica risulterà completamente nulla e priva di effetti l'istanza) ed inoltre, al dichiarante saranno applicate le norme previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 con rilievi penali per dichiarazione mendace, oltre a segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Avverso il provvedimento di rifiuto o revoca del diritto di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile

## DECORRENZA

La cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente residenza e l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di Pescaglia avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato all'Ufficio Anagrafe.  
L'iscrizione anagrafica è gratuita.

## NORMATIVA

Legge 24 dicembre 1954 n.1228  
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30  
D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

## 2) Iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari

Il cittadino straniero che ha la propria dimora abituale nel Comune di Pescaglia, deve chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente, per sé e per gli eventuali componenti il nucleo familiare.

Se il dichiarante è in possesso di un permesso o carta di soggiorno con indicata la residenza diversa da quella nella quale richiede la residenza deve prima provvedere alla regolarizzazione presso la Questura o Commissariato o ufficio postale competente.

## REQUISITI

Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno

## DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Passaporto valido;

Permesso o carta di soggiorno in corso di validità;

Nell'ipotesi di permesso di soggiorno scaduto, ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo ( la suddetta domanda deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso), unitamente al permesso di soggiorno scaduto;

Assenso dell'intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione allegando copia di documento di identità valido;

Codice fiscale;

Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la

conformità all'originale ( come previsto dall'art.2 DPR394/1999 e dall'art.2 del DPR 334/2004;  
Qualora titolari di patente di guida italiana e/o intestatari di veicoli dovrà essere compilato un modulo da ritirare presso l'ufficio anagrafe.

Per motivi di lavoro (circolare Ministero dell'Interno 20 febbraio 2007)

Passaporto valido;

Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno

Nulla osta dello sportello unico per l'immigrazione;

Contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l'immigrazione;

Assenso dell'intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione con allegata copia di documento di identità valido;

Codice fiscale del richiedente e degli eventuali familiari;

Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ( come previsto dall'art.2 DPR394/1999 e dall'art.2 del DPR 334/2004;

Per ricongiungimento familiare (circolare Ministero dell'Interno 43/ 2007)

Passaporto valido;

Visto d'ingresso per ricongiungimento;

Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno;

Nulla osta della Questura o dello Sportello unico per l'immigrazione al ricongiungimento;

Assenso dell'intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione con allegata copia di documento di identità valido

Eventuali atti di nascita – matrimonio - divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ( come previsto dall'art.2 DPR394/1999 e dall'art.2 del DPR 334/2004);

## ITER

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, oltre che direttamente allo sportello, anche con le nuove modalità ed utilizzando un apposito modello (vedi in fondo a queste istruzioni), deve perfezionare la pratica entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza e dei documenti allegati alla stessa.

Gli accertamenti saranno successivamente effettuati dalla Polizia Municipale (art. 4 L.1228/54), e, in caso di esito positivo, trasmette al dichiarante la comunicazione di “conclusione del procedimento”, allegando una copia dello stato di famiglia risultante nell'archivio della Popolazione Residente.

Se l'esito delle informazioni fosse negativo, sarà trasmessa al dichiarante una comunicazione in proposito, con l'invito a rendere entro 10 giorni le controdeduzioni e documenti comprovanti l'effettiva dimora abituale ove dichiarata. Dopo la scadenza dei termini od in mancanza di valide controdeduzioni, la pratica sarà respinta, con apposita comunicazione, alla quale è ammesso ricorso in Prefettura, ma nel frattempo, sarà ripristinata la situazione precedente e con la stessa decorrenza riferita alla data della richiesta (in pratica risulterà completamente nulla e priva di effetti l'istanza) ed inoltre, al dichiarante saranno applicate le norme previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 con rilievi penali per dichiarazione mendace, oltre a segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza